Unione dei Comuni
LE TERRE
DEL SOLE

Comune di Bellante | Città di Giulianova | Comune di Morro d'Oro | Comune di Mosciano Sant'Angelo | Città di Roseto degli Abruzzi | Comune di Notaresco

Regolamento per la disciplina del servizio di "Trasporto Sociale"

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. _____ *del* _____

Unione Dei Comuni Delle Terre Del Sole, Prot. N. 0013471 del 26-11-2026 in partenza

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del servizio di "Trasporto Sociale" offerto dall'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole, quale ECAD dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 "Tordino-Vomano", tra gli interventi di natura socio-assistenziali previsti nel "Regolamento unitario per l'accesso ai servizi sociali e socio/sanitari" e nel "Piano Distrettuale Sociale 2023-2025" (Id 2C.1 dell'Asse Tematico 2 - Area 2C - *Interventi per il sostegno alla disabilità e per l'autonomia e l'inclusione sociale*; Id. 5.1 dell'Asse Tematico 5 - *Prevenzione all'istituzionalizzazione ed invecchiamento attivo*), con specifica dei criteri di ammissione, delle modalità di prenotazione, delle caratteristiche del servizio e della partecipazione degli utenti al costo.

Articolo 2 - Finalità del servizio

1. Il servizio di Trasporto Sociale, individuato dal 2022 quale LEPS del sistema integrato locale, è finalizzato a favorire gli spostamenti degli anziani o delle persone con disabilità o in situazione temporanea di limitata autonomia o in situazione di grave svantaggio sociale e sociosanitario, impossibilitati a raggiungere la destinazione in autonomia o con il supporto di familiari e conviventi, ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/o infermieristico.
2. Nello specifico, il servizio di Trasporto Sociale è volto a:
   - favorire la mobilità dei soggetti disabili riconosciuti ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 e comma 1, e delle fasce più deboli ed in situazione di grave svantaggio sociale e sociosanitario;
   - assicurare gli spostamenti dei destinatari del servizio presso le strutture riabilitative, socio-educative, ospedaliere e Centri Diurni;
   - sostenere la famiglia con gravi carichi assistenziali alleviandola dal faticoso e impegnativo trasporto, di cui spesso si fa carico, e costretta a organizzare le esigenze del disabile o non autosufficiente compatibilmente con gli impegni quotidiani;
   - incentivare l'autonomia e l'indipendenza della persona che ha uno svantaggio fisico, sociale, economico e assenza di una rete parentale di riferimento;
   - soddisfare la richiesta di accompagnamento delle persone disabili interessate alle attività territoriali per il diritto allo sport.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di trasporto può essere di tipo:
   - continuativo: è tale l'accompagnamento effettuato una o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, presso le strutture riabilitative, socio-educative, ospedaliere e Centri Diurni;
   - occasionale: è tale l'accompagnamento occasionale presso strutture socio-sanitarie o presso altre destinazioni.
2. Il trasporto continuativo ha priorità rispetto al trasporto occasionale.
3. Il trasporto si configura come singolo viaggio se il servizio di accompagnamento di andata e ritorno prevede l'attesa in loco dell'autista, altrimenti, il servizio di accompagnamento all'andata e quello al ritorno daranno luogo a due distinti viaggi.
4. Il servizio, di norma, viene realizzato nelle ore diurne nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di personale addetto alla conduzione degli stessi.
5. Il servizio di trasporto sarà prioritariamente effettuato in forma collettiva oppure in forma individuale previa valutazione organizzativa e secondo le esigenze e la destinazione.
6. Il servizio viene di norma concesso per spostamenti nell'ambito del territorio della Provincia di Teramo.
7. Il servizio non è concesso per:
   - la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro dei referti;
   - le visite presso negozi di articoli sanitari (es. misure per tutori, apparecchi acustici, ecc.);
   - il trasporto da e per struttura ospedaliera per dimissione/ricovero, tranne casi eccezionali valutati positivamente dal servizio sociale professionale;
   - le cure termali;

Unione Dei Comuni Delle Terre Del Sole, Prot. N. 0013471 del 26-11-2026 in partenza

- il pagamento di ticket sanitari;
- il trasporto di persone ulteriori rispetto a coloro che hanno prenotato il servizio, se non individuate dall'utente per prestargli la necessaria assistenza.

8. Il trasporto verrà effettuato con automezzi rispondenti alle prescrizioni tecniche contemplate dalle vigenti norme di legge, al fine di garantire il comfort e la massima sicurezza per i fruitori, e con personale in possesso della qualifica di autista oltre che personale assistente con specifica esperienza nel campo della disabilità che operano e/o collaborano al raggiungimento delle finalità del presente Regolamento.
9. Il servizio può essere effettuato con le seguenti modalità:
   - E. T. S. che abbiano la finalità del trasporto sociale , individuati tramite appalto o co-progettazione;
10. I beneficiari che necessitano di una particolare assistenza dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia o dal tutore legale.
11. I beneficiari e i loro familiari sono tenuti a fornire, almeno una settimana prima del servizio e in forma scritta, tutte le informazioni necessarie all'organizzazione del trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che si rendesse necessaria e a rispettare gli orari previsti per il trasporto.

Articolo 4 - Destinatari del Servizio

1. Il servizio è destinato alle persone con disabilità e limitazione della autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita o in situazione di grave svantaggio sociale e sociosanitario:
   a) persone con disabilità (ex L. 104/1992 - art.3, c. 3 e c. 1) tale da richiedere assistenza continuativa e globale sia nella sfera individuale che in quella relazionale;
   b) persone in stato di invalidità grave certificata (100% con accompagnamento);
   c) persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autonome che vivono sole e non hanno altri familiari domiciliati nel Comune di residenza, obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
   d) persone adulte in grave stto di indigenza e abbandono, su prescrizione del servizio sociale professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
   - residenza in uno dei Comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 22 "Tordino-Vomano";
   - in caso di richiedenti stranieri: titolarità di permesso di soggiorno utile all'accesso alle prestazioni sociali negli stessi Comuni dell'Ambito.
   - necessità di un servizio di trasporto dal proprio domicilio verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative pubbliche e/o in genere per usufruire di servizi vari, e in tutti i casi in cui si renda necessario agevolare l'autonomia personale.
3. Gli utenti devono essere individuati come aventi diritto al servizio dal Segretariato Sociale e dal Servizio Sociale Professionale competenti per territorio che accertano lo stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato e definiscono il PAI.
4. In caso di invalidità soggetta a revisione, il servizio è concesso fino alla data prevista per il nuovo accertamento da parte della competente Commissione, tenuto conto dei tempi di comunicazione dell'esito della visita;
5. Non possono in alcuno modo essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzi specifici, quali ambulanze o similari, o dell'ausilio di personale medico e/o infermieristico.

Articolo 5 - Ammissione al servizio

1. Annualmente, entro il 15 novembre , l'Unione pubblicherà avviso per l'iscrizione al servizio;
2. Saranno oggetto di avviso specifico i trasporti per e da i Centri Disabili;
3. I cittadini che intendono usufruire del servizio devono presentare domanda di ammissione presso i Segretariati Sociali dell'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole. L'avviso sarà pubblicato con cadenza annuale per la programmazione, ma possono essere presentate istanze fuori termine che

Unione Dei Comuni Delle Terre Del Sole, Prot. N. 0013471 del 26-11-2026 in partenza

saranno valutate e ammesse in base alle risorse e alla disponibilità posti.

4. L'ammissione al servizio non comporta l'automatica accettazione di tutte le successive richieste di prenotazione del trasporto, che risulta invece subordinata alle condizioni indicate al successivo articolo 6.
5. La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata in forma scritta da parte della persona interessata o dei suoi familiari o del legale rappresentante;
6. Il modulo di domanda deve essere corredato dalla seguente documentazione:
   - <u>per utenti minori:</u>
     - dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e indicazione della struttura dell'Azienda USL che ha in carico il minore e/o copia della certificazione medico–specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitative;
   - <u>per persone adulte e anziane con invalidità o disabilità:</u>
     - certificazione di persona con disabilità (ex L. 104/92, art. 3, comma 3 o comma 1) o certificazione di invalidità rilasciata dalla competente commissione 100% con accompagnamento;
   - <u>per tutti gli utenti</u>
     - attestazione inerente la situazione lavorativa e gli orari di lavoro dei familiari conviventi o con residenza nel raggio di 30 km dal domicilio del beneficiario;
     - auto-dichiarazione circa l'impossibilità di raggiungere in autonomia la destinazione e l'impossibilità dei familiari e dei conviventi di effettuare il trasporto;
     - attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'Assistente Sociale Professionale competente, che rendano necessario l'intervento di sostegno, come previsto dall'art. 4;
     - Isee ordinario in corso di validità;
     - ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

7. Gli uffici del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale Professionale valutano, ciascuno per le proprie competenze, le richieste pervenute e verificano il possesso dei requisiti di accesso effettuando i necessari accertamenti, anche con riferimento alla verifica del bisogno e dell'impossibilità di soluzioni alternative (predisposizione del PAI);
8. La richiesta di trasporto sociale avanzata in deroga ai requisiti previsti all'articolo 4 sarà oggetto di valutazione da parte dell'Assistente Sociale. Si fa particolare riferimento a cittadini in condizioni di temporanea difficoltà ed urgenza e situazioni similari.
9. Al fine di rendere trasparenti le modalità d'accesso è stabilito, ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i., in giorni trenta la definizione del procedimento. Iltermine viene sospeso nel caso di richiesta di integrazioni all'istanza al cittadino.
10. Ciascun segretariato sociale formulerà una graduatoria secondo i criteri previsti nell'avviso : disposte le ammissioni , la graduatoria sarà lista di attesa;
11. L'ammissione al servizio di trasporto sociale viene disposta dal Servizio Sociale tramite comunicazione scritta all'interessato compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione. Nella medesima comunicazione sarà riportato il costo sociale previsto a carico dell'utente e le modalità operative di espletamento del servizio.
12. L'accesso al servizio di trasporto sociale può essere finanziato, in tutto o in parte, attraverso fondi nazionali e regionali dedicati, tra cui il FNA, per ridurre il costo a carico degli utenti appartenenti alle fasce di reddito più basse."

Articolo 6 - Prenotazione del servizio occasionale e criteri di priorità

1. Ad avvenuta iscrizione del servizio occasionale, è possibile procedere con la prenotazione del servizio, da effettuarsi almeno una settimana prima del giorno del trasporto per consentire la verifica della fattibilità del trasporto e la programmazione settimanale.
2. La prenotazione del trasporto deve essere richiesta in forma scritta presso gli uffici del segretariato sociale.
3. In caso di più richieste per la stessa data e lo stesso orario hanno priorità i soggetti che usufruiscono

Unione Dei Comuni Delle Terre Del Sole, Prot. N. 0013471 del 26-11-2026 in partenza

di trasporto continuativo e, in caso di pari tipologia di trasporto, i soggetti che si trovano nell'ordine nelle seguenti condizioni:

- adulti disabili e anziani soli, senza familiari di riferimento;
- adulti disabili e anziani con familiari in difficoltà a fornire aiuto per il trasporto.

4. Gli operatori che svolgono il servizio per conto dell'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole (Ditta e/o enti di Terzo Settore) predispongono un piano di intervento settimanale nel quale individuano i trasporti prenotati nel corso della settimana, specificando orari e destinazioni e si relazionano con i diversi incaricati per lo svolgimento del servizio.
5. I soggetti beneficiari del servizio sono tenuti, in caso di necessità, a contattare l'Ufficio del Segretariato Sociale per disdire la prenotazione appena vengono a conoscenza dell'esigenza di annullarla e, al massimo, nella giornata precedente al servizio. La disdetta o la comunicazione di variazione del servizio richiesto va effettuata in forma scritta.

Articolo 7 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio e le quote di partecipazione sono stabilite dalla Giunta dell'Unione annualmente in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. Qualora l'utente non usufruisca del servizio di trasporto prenotato, senza aver preventivamente avvisato il Segretariato Sociale, sarà tenuto al pagamento della prestazione.
3. L'Unione dei Comuni può attingere a risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) per sostenere la copertura dei costi del servizio di trasporto sociale, con particolare riferimento agli utenti con disabilità grave e non autosufficienti certificati ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3."

Articolo 8 - Norme di comportamento

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.
2. Il conducente deve sempre accertarsi che durante la marcia tutti i passeggeri abbiano allacciato le cinture di sicurezza e siano stati correttamente bloccati i dispositivi di ancoraggio delle carrozzine di eventuali utenti trasportati.
3. Il comportamento degli utenti deve essere adeguato e rispettoso nei confronti dei volontari, dei conducenti e degli automezzi utilizzati.

Articolo 9 - Sospensione dal servizio

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del trasporto nei seguenti casi:
   - reiterata inosservanza delle disposizioni stabilite nel presente regolamento;
   - mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente;
   - sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.
2. Il servizio inoltre può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore come la temporanea indisponibilità di mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non offrono sufficienti garanzie di sicurezza.

Articolo 10 - Informazione all'utenza

1. Il richiedente il servizio, all'atto della richiesta, dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina del trasporto sociale ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

Articolo 11 - Trattamento dati personali e sensibili

1. Il trattamento dei dati comuni e sensibili sarà effettuato, nel rispetto del Regolamento (UE) sulla privacy, limitatamente alle seguenti finalità:
   - esecuzione della prestazione;
   - trattamento su sistema informatico.
2. Tali dati sono sottoposti a idonee misure di sicurezza e conservati per il periodo strettamente necessario.

Unione Dei Comuni Delle Terre Del Sole, Prot. N. 0013471 del 26-11-2026 in partenza

Articolo 12 - Trasporto elettorale

1. Le norme della presente regolamentazione non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative in quanto disciplinato da apposita normativa nazionale.

Articolo 13 - Norme finali

1. La presente specifica regolamentazione si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92 e dalla L.R. 21 agosto 1997 n. 29.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole.
3. L'Unione dei Comuni si impegna a partecipare ai bandi e alle programmazioni regionali per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA), al fine di garantire la sostenibilità del servizio e il potenziamento delle attività di trasporto sociale.

Articolo 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa da parte del Consiglio dell'Unione.